



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza di vecchia con esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità (WA)

Valido dal 1° gennaio 2018

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	3
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	3
Art. 2	Inizio della previdenza.....	3
Capitolo 2	Basi di calcolo	3
Art. 3	Il salario assicurato.....	3
Art. 4	Tassi di conversione	3
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	3
Sezione 1	In caso di vecchiaia	3
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	3
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	3
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	4
Sezione 2	In caso di decesso	4
Art. 8	Rendita per coniugi	4
Art. 9	Rendita per partner.....	4
Art. 10	Rendita per orfani	4
Art. 11	Capitale di decesso.....	4
Art. 12	Chiusura del conto supplementare.....	4
Sezione 3	In caso di invalidità	5
Art. 13	Rendita di invalidità.....	5
Art. 14	Rendita per figli di invalidi.....	5
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi.....	5
Art. 16	Chiusura del conto supplementare.....	6
Capitolo 4	Finanziamento	6
Sezione 1	Contributi.....	6
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	6
Art. 18	Fine dell’obbligo di contribuzione.....	6
Art. 19	Aliquote di contribuzione.....	6
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata	6
Art. 20	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	6
Sezione 3	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete	6
Art. 21	Riscatto.....	6
Capitolo 5	Disposizioni finali.....	6
Art. 22	Modifica del piano di previdenza	6
Art. 23	Testo di riferimento.....	7
Art. 24	Entrata in vigore.....	7

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai salariati dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP. Questo piano di previdenza si applica solo a coloro che si sono assicurati in questo piano prima del 1° gennaio 2017.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio, al più presto tuttavia alla data di decorrenza indicata nell'iscrizione.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Il salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo assicurato massimo conformemente all'art. 8 LPP applicabile alla stessa data. Il salario assicurato non è modificabile.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario ¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato ² In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali.

Pensionamento differito ³ In caso di pensionamento differito, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo i principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in
caso di divorzio

² In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del provvedimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l'aver disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 9 Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

Art. 10 Rendita per orfani

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'aver disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi
diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'aver disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all'aver del conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata

- ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;
 - d. in loro mancanza, i genitori;
 - e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
 - f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.
- Partner ² L'agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.
- Suddivisione dell' avere del conto supplementare ³ In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.
- Devoluzione alla Fondazione ⁴ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Sezione 3 In caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

- Inizio ¹ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.
- Ammontare ² La persona assicurata ha diritto all'esonero:
 - a. dell'intero contributo, se è inabile al lavoro per almeno il 70%;
 - b. di tre quarti del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 60%;
 - c. della metà del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 50%;
 - d. di un quarto del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 40%.

A partire dal momento nel quale l'AI ha fissato un grado di invalidità, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa ma dal grado di invalidità fissato dall'AI.

Fine ³ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, ma al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 20 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è indicato nell'appendice.

Sezione 3 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

Art. 21 Riscatto

Ammontare ¹ L'ammontare del riscatto massimo possibile è indicato nell'appendice.

Termine ² In deroga all'art. 42 cpvv. 1 e 2 delle disposizioni generali il riscatto delle prestazioni regolamentari complete è possibile solo entro tre mesi dall'entrata nella previdenza.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 23 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 1° dicembre 2017. Entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce tutte le versioni precedenti.